



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.25/2011 DEL 21/06/2011

**"NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
PROFESSIONALI TURISTICHE. COMPETENZA
AMMINISTRATIVA ALLE PROVINCE"**





REGIONE PUGLIA

Relazione

La presente proposta di disegno di legge disciplina le attività professionali turistiche :

guida turistica e accompagnatore turistico.

La legge n.135 del 2001 aveva previsto che al comma 4 dell'articolo 2 che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni, si sarebbero dovute dettare, fra l'altro anche le linee guida in materia di professioni turistiche.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venne emanato con grave ritardo, solo nel settembre 2002, proprio a seguito delle difficoltà riscontrate in ordine alla sua compatibilità istituzionale con il nuovo assetto delle competenze regionali (Legge n.3/2001 - Riforma del Titolo V ° della Costituzione, che ha stabilito nuovi principi in materia di rapporti fra Stato e Regioni, riguardanti competenze legislative).

Non potendosi sostenere la correttezza di un intervento governativo che incidesse sulle competenze legislative regionali, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fu previsto che le Regioni, in sede di conferenza permanente, avrebbero deciso di uniformare la loro legislazione interna alle linee guida che esse stesse si sarebbero date.

Secondo tale impostazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si sarebbe dovuto limitare a recepire l'accordo fra Regioni, eventualmente raggiunto e ratificato, preconstituendo - di fatto - la imposizione di una regolamentazione cornice da parte dello Stato.

Tale processo ha presentato delle significative battute d'arresto non avendo prodotto alcun risultato effettivo, in qualche modo legittimando le Regioni ad adottare scelte autonome, ritenute più opportune e idonee per il proprio territorio.

La Regione Puglia, in questo contesto, aveva legiferato la norma n.37/2008 "Norme in materia di attività professionali turistiche". Ad avviso del Governo, la Regione Puglia aveva ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, per cui la medesima legge veniva dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.132 del 12 aprile 2010.

La Regione Puglia, avrebbe preferito attendere la definizione di indirizzi e linee comuni in materia, poiché ad iniziativa del Governo è stato presentato un DDL di "**Disciplina dell'attività delle figure professionali turistiche**". Tuttavia, allo stato, l'esito dell'iter approvativo del suddetto DDL non è prevedibile, ancorché, siano emersi dal dibattito Stato-Regioni orientamenti di massima.

Il presente schema di disegno di legge viene dunque presentato nelle more della conclusione delle attività svolte dal Coordinamento delle Regioni e con l'intesa Stato-Regioni.



A margine, vi è da considerare, a riguardo, le forti esigenze che nel tempo sono emerse sul territorio e l'assenza di una normativa ad hoc in Puglia.

Con il presente schema di disegno di legge – nel legittimare la qualificazione e il titolo per esercitare le professioni turistiche- vengono quindi date nuove opportunità e certezze lavorative, soprattutto a coloro i quali aspettano da anni il riconoscimento formale delle attività in ambito settoriale.

La capacità di rendere al turista un servizio idoneo e completo può rivelarsi valore aggiunto per l'ambito territoriale all'interno del quale operano le figure professionali individuate nel presente schema di disegno di legge.

Si desidera precisare che il presente schema di disegno di legge è coerente con le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale a seguito dell'approvazione del d.l. 31 gennaio 2007, n.7,(Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche) convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n.40, nonché dal D. L. gs. 9 novembre 2007, n.206, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", dal Capo V art.14 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno) della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

Il presente schema di disegno di legge si compone di numero nove articoli.

Le finalità, la definizione e declaratoria delle professioni disciplinate dallo schema di disegno di legge sono specificate negli articoli 1 e 2 , e negli articoli successivi 3 - 4 le condizioni, i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Successivamente la previsione normativa riguarda le procedure per l'esercizio delle professioni turistiche – accreditamento, abilitazione, libera prestazione, formazione, (artt.5- 6- 7-8). Ulteriori norme sono destinate alle funzioni amministrative di vigilanza e controllo esercitate dai Comuni (art.9).

Per motivi di opportunità e di " economia" legislativa, lo schema di disegno di legge rinvia ad atti amministrativi, con cui saranno previste, nel dettaglio, modalità e procedure di attuazione.

Il presente schema di disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28.

Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo

Prof.ssa Silvia Godelli



Schema di disegno di legge concernente "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI TURISTICHE. COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLE PROVINCE"

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di accompagnamento, in attuazione della legge 135/2001.
2. La Regione disciplina l'esercizio in Puglia delle attività di cui al precedente comma 1. al fine di migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'offerta dei servizi nell'ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.

Art. 2

Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni

1. La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche sulla base di quanto previsto dall'art.7 della legge 29 marzo 2001, n.135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modificazioni e integrazioni, dal comma 4 dell'art.10 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n.7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico- professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), dall'art.59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), dalla direttiva comunitaria 2006/123/ CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, dal Capo V art.14 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno) della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

2. I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:

a) è **guida turistica** chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici ed urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati e conservati.

La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta ed aggiornata diffusione della



4

456

conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati.

b) è **accompagnatore turistico** chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

3. Le attività professionali, come individuate al precedente comma 2. sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico-ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

Art. 3

Requisiti per l'esercizio delle professioni

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- b) **Abilitazione** all'esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione professionale;
- c) Maggiore età;
- d) Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;
- e) Idoneità psico-fisica all'esercizio della specifica attività professionale;
- f) Godimento dei diritti civili e politici.

3. L'**abilitazione** all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio della professione nell'ambito territoriale della regione Puglia.

4. L'**abilitazione** all'esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l'esercizio della attività su tutto il territorio nazionale e all'estero.



5. La guida turistica e l'accompagnatore possono altresì sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo all'accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.

Art. 4

Esonero totale o parziale dall'esame

- 1 Sono esonerati dall'esame di **abilitazione** all'esercizio di guida turistica i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente nel rispetto di quanto previsto dall'art.10, comma 4, della legge 2 aprile 2007 n.40.
- 2 Le guide turistiche che abbiano conseguito l'**abilitazione** all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici.

Art. 5

Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento

1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le Amministrazioni Provinciali, si riserva di promuovere specifiche forme di accreditamento, rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.

1. La Provincia istituisce elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda, purchè in possesso dell'attestato di **abilitazione**, rilasciato previo superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 3. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi, e resi pubblici sul portale turistico regionale. (www.viaggiareinpuglia.it).

2. In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e delle capacità professionali.

3. La Provincia rilascia l'attestato di abilitazione e apposito tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia.

Art. 6

Libera Prestazione

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di altri Paesi dell'Unione Europea operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo rispetto dell'art.10 decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il possesso, da parte delle guide turistiche di cui al precedente comma 1, della specifica documentazione attestante l'**abilitazione**.



Art. 7
Esami di abilitazione

1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l'esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare successivamente tali atti, sentite le Amministrazioni Provinciali, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o comunitarie.

Art. 8
Formazione professionale


1. Nel rispetto delle direttive regionali le Province, singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla figura di guida turistica.

Art. 9
Funzioni amministrative di vigilanza e controllo

1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla presente legge.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente per territorio copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 1 della l.r. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

56



4

7